

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5969 del 16/11/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA SINERGAS IMPIANTI S.R.L. ATTIVITA' DI RECUPERO DI BIOGAS DALLA DISCARICA DI MIRANDOLA FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. (RIF. INT. N. 03019680366/221) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6142 del 14/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA SINERGAS IMPIANTI S.R.L. ATTIVITA' DI RECUPERO DI BIOGAS DALLA DISCARICA DI MIRANDOLA FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
(RIF. INT. N. 03019680366/221)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata la Determinazione. n. 4775 del 22/11/2016 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a Sinergas Impianti s.r.l. avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n.38 nel Comune di Mirandola (Mo), in qualità di gestore dell’attività accessoria di valorizzazione energetica del biogas compresa e tecnicamente connessa alla discarica di Mirandola via Belvedere n.5 nel Comune di Mirandola gestita da Aimag spa;

richiamata inoltre la Determinazione. n. 365 del 19/10/2012 rilasciata a ai sensi del D.lgs. 387/2003 a Sinergas Impianti s.r.l. per l’impianto in oggetto come già integrata dalla det. 4775/2016 sopra citata (sostituzione delle prescrizioni gestionali dalla 18 alla 44).

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 06/08/2018 tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC”, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 15647 relativa ai seguenti interventi :

1. rimozione di 1 gruppo elettrogeno con depotenziamento dell’impianto;
2. installazione di termoreattore (post combustore) per il trattamento dei fumi emessi dal cogeneratore.

Attualmente l’autorizzazione consente la prosecuzione dell’attività di sfruttamento energetico del biogas prodotto dalla discarica di Mirandola in virtù di un contratto di concessione con Aimag spa gestore della discarica utilizzando n.2 gruppi elettrogeni uguali di marca Jenbacher con potenza di 499 kWe ciascuno.

L’intervento consiste nella rimozione di uno dei due motori in quanto il biogas prodotto dalla discarica è diminuito. Il motore rimanente Jenbacher JGS 312 è installato all’interno di un proprio container insonorizzato e sarà accoppiato ad un post combustore per il trattamento fumi.

In particolare i gas di scarico in uscita dal motore verranno convogliati dapprima al silenziatore, poi al post combustore (dove raggiungono una temperatura di circa 800°C) ed infine emessi in atmosfera tramite un camino dotato di una presa per il campionamento a norma.

Il post combustore è di ultima generazione con recupero di energia e bassi consumi di funzionamento (sistema CL.AIR).

Rimane comunque possibile per il gestore, in caso di malfunzionamenti o rotture del post combustore, attivare un secondo sistema di trattamento fumi mediante catalizzatore ossidante.

La potenza totale installata diventerà quindi pari a 499 kWe.

considerato che l'intervento proposto non comporterà alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima dello stabilimento;

valutato che la modifica non comporterà variazioni significative per quanto riguarda il consumo di materie prime, i consumi idrici e la produzione di rifiuti;

dato atto che non vi saranno impatti aggiuntivi significativi rispetto alla situazione attualmente autorizzata;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenuto necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del sub-procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 4651 del 23/11/2016 a Sinergas Impianti s.r.l. avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n.38 nel Comune di Mirandola (Mo), in qualità di gestore dell'attività accessoria di valorizzazione energetica del

biogas compresa e tecnicamente connessa alla discarica di Mirandola via Belvedere n.5 nel Comune di Mirandola gestita da Aimag spa come di seguito indicato.

1. Sono autorizzate le modifiche comunicate tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC” in data 06/08/2018, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 15647/18;
 2. il gestore può proseguire l’attività di sfruttamento energetico del biogas prodotto dalla discarica di Mirandola in virtù di un contratto di concessione con Aimag spa gestore della discarica utilizzando n.1 gruppo elettrogeno di marca Jenbacher con potenza di 499 kW_e;
 3. il punto D2.4.1 dell’Allegato I alla det. 4651/16 è sostituito dal presente:
- “1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 Emissione motore M1
Messa a regime	---	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169 – UNI EN 16911-1 2013	2750
Altezza minima (m)	---	6,9
Durata (h/g)	---	24
Temperatura di combustione °C		800
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	10 (O2 5%)
Carbonio Organico Totale (mg/Nm ³)	UNI EN 12619 (<20mg C/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg C/Nmc)	150 (O2 5%)
Acido cloridrico e ione cloro (come HCl) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	10 (O2 5%)
Acido fluoridrico e ione fluoro (come HF) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	2 (O2 5%)
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI 9968 - UNI 9969 - UNI EN 15068 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio) – UNI EN15058:2006	500 (O2 5%)
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	450 (O2 5%)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 Emissione motore M1
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	50 (O ₂ 5%)
Impianto di depurazione	--	Post combustore termico (impianto di soccorso: Convertitore catalitico ossidante per CO)
Frequenza autocontrolli	--	Annuale

4. Sul post combustore dovranno essere installati i seguenti sistemi di controllo:
 - misuratore con registrazione grafica in continuo della temperatura della camera di combustione, l'ora e data;
 - i sistemi di registrazione dovranno funzionare in modo continuo (anche durante la fermata degli impianti di abbattimento)
 - le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno;
 - Ogni interruzione del sistema di filtrazione, deve essere annotato nella apposita sezione del registro degli autocontrolli.
5. La sostituzione dei catalizzatori dovrà risultare dal registro di carico e scarico rifiuti.
6. il punto D3.1.2 dell'Allegato I alla det. 4651/16 è sostituito dal seguente:

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata dell'emissione e concentrazione degli inquinanti	Motore	procedura interna (dato annuale)	annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Temperatura camera di post-combustione	Registratore	Continua		Elettronica e/o cartacea	-

D e t e r m i n a i n o l t r e

- che l'allegato II alla det. n. 4651 del 23/11/2016 è sostituito dall'Allegato II al presente atto.
- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al 31/12/2027.
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 4651 del 23/11/2016 quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Sinergas Impianti s.r.l. tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mirandola nonché al Comune di Mirandola;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

LA RESPONSABILE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

ALLEGATO II

MODIFICA ISCRIZIONE N. MIR026

AL “REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI”, AI SENSI DELL’ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM. DITTA SINERGAS IMPIANTI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38 E IMPIANTO IN VIA BELVEDERE N. 5 A MIRANDOLA (MO).

- Rif. int. N. 03019680366/221
- sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 Comune di Mirandola (Mo)
- impianto presso discarica di Mirandola via Belvedere, 5 a Mirandola (Mo)
- attività accessoria alla discarica per la valorizzazione energetica del biogas

A - SEZIONE INFORMATIVA

La società Sinergas Impianti S.r.l. con sede legale in via Maestri del Lavoro 38 e impianto in via Belvedere 5 a Mirandola dal 2012 è iscritta al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta, per l'attività di recupero di biogas finalizzato alla produzione di energia elettrica (operazione R1 dell'allegato C al suddetto decreto “utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”).

Iter storico:

- in data 08/05/2012 la ditta Sinergas Impianti S.r.l. con sede legale in via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (Mo) ha presentato istanza, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 44178/9.10.6 del 09/05/2012, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.lgs 387/2003, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di generazione di energia elettrica alimentato dal biogas della discarica per rifiuti non pericolosi gestita da Aimag S.p.a. sita in Comune di Mirandola (Mo) via Belvedere, 5 e delle relative opere connesse ed infrastrutture, alla quale è stata allegata comunicazione, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., per l'avvio delle operazioni di recupero (operazione R1 dell'allegato C al suddetto decreto “utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”).
- In data 28/11/2012 Sinergas Impianti S.r.l. viene iscritta con il numero MIR026 al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta.
- In data 23/11/2016 l'iscrizione viene accorpata all'AIA det. n. 4651 del 23/11/2016.

Descrizione impianto:

- l'impianto di valorizzazione del biogas è composto dalle seguenti sezioni: sezione di estrazione del biogas, sezione di convogliamento e trasporto del biogas, sezione di trattamento depurativo, di analisi e controllo del biogas estratto, sezione di generazione energia elettrica, sezione di trasformazione e impianto elettrico e di cessione dell'energia prodotta. Il biogas captato dai

nuovi settori è inviato ai gruppi elettrogeni, mentre, i vecchi lotti saranno mantenuti in depressione e il biogas è bruciato in torcia;

- il biogas estratto dalla discarica previo trattamento depurativo finalizzato ad eliminare la condensa trasportata e le impurità (composti solforati, aromatici, alogenati) in esso contenute è inviato alla sezione di generazione di energia elettrica. Si precisa che alcuni settori della discarica sono stati scollegati dal recupero energetico in quanto non più produttivi;
- la sezione di generazione era inizialmente costituita da due gruppi elettrogeni di marca Jenbacher modello “JGS 316 GS” avente ciascuno potenza netta ai morsetti dell’alternatore di 499 kWe e rendimento elettrico a pieno carico del 39,1% e con potenza termica pari a 1.276 kWt e potenza complessiva pari a 2.552 kWt (2,55 MWt);

In data 06/08/2018 il gestore ha chiesto di eliminare uno dei due motori Jenbacher per carenza di biogas. Il motore rimanente, installato all’interno di un proprio container insonorizzato verrà accoppiato ad un post combustore per il trattamento fumi. In particolare i gas di scarico in uscita dal motore verranno convogliati dapprima al silenziatore, poi al post combustore (dove raggiungono una temperatura di circa 800°C) ed infine emessi in atmosfera tramite un camino dotato di una presa per il campionamento a norma. Il post combustore è di ultima generazione con recupero di energia e bassi consumi di funzionamento (sistema CL.AIR). Rimane comunque possibile per il gestore, in caso di malfunzionamenti o rotture del post combustore, attivare un secondo sistema di trattamento fumi mediante catalizzatore ossidante. La potenza totale installata sarà quindi pari a 499 kWe.

- il gruppo di generazione è provvisto di sistema di regolazione automatica della carburazione in funzione della variazione qualitativa delle caratteristiche del biogas che garantisce il rispetto dei limiti previsti dal punto 2 dell’allegato 2 suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss. mm.;
- la strumentazione di analisi del sistema è costituita da un **analizzatore in continuo** di CH₄, CO₂, O₂, portata di biogas in arrivo alla stazione generale, temperatura del biogas in uscita dal turbo aspiratore e pressione statica del biogas in mandata al gruppo elettrogeno;

Valutazioni sull’impianto:

- il biogas da discarica, ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm., è classificato come rifiuto speciale non pericoloso, identificato con codice CER 190699, ed è riutilizzabile, ai sensi dell’art. 216 del medesimo decreto, per la produzione di energia elettrica, alle condizioni previste al punto 2 dell’Allegato 2 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss. mm.;
- la ditta Sinergas Impianti S.r.l. nella comunicazione ha dichiarato che l’attività di recupero del biogas per la produzione di energia elettrica è conforme al suddetto punto 2;
- la quantità massima annuale di biogas riutilizzato nell’impianto secondo quanto dichiarato nella comunicazione è pari a 14.999 t/a;

- il motore Jenbacher presente ha potenzialità termica pari a 638 kWt , superiore alla potenzialità richiesta al punto 2, richiamato, di 0,5 MWt per l'applicazione delle procedure semplificate;
- il rendimento dell'impianto dichiarato è pari a 39,1%, quindi superiore alla quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia elettrica del 27% prevista al comma 2 dell'art. 4 del D.M. 05/02/98 e ss. mm.;
- le caratteristiche del biogas, attestate da apposito certificato analitico allegato alla comunicazione rispettano quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato 2 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss. mm.;

B - SEZIONE DISPOSITIVA

1. La ditta Sinergas Impianti S.r.l. è iscritta al numero MIR026 del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 parte quarta e ss.mm..
2. Le operazioni di recupero devono avvenire con le modalità previste nella presente AIA. Il gestore, presentando apposita domanda, può avvalersi in qualsiasi momento della possibilità di utilizzare le procedure previste dagli articoli 214 e 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. e dalle rispettive norme tecniche di attuazione.
3. L'iscrizione ha la medesima validità della presente AIA e deve esserne richiesto il rinnovo assieme alla stessa, pena la revoca.
4. La comunicazione deve essere ripresentata, inoltre, in caso di modifica sostanziale (ai sensi della normativa di settore) delle operazioni di recupero. A tal proposito si richiama anche quanto stabilito dalla Circolare della Provincia di Modena prot. n. 26952/8.8.4 del 04/05/1999 secondo cui costituiscono modifica sostanziale con obbligo di nuova comunicazione:
 - a) aumento della potenzialità impiantistica;
 - b) aumento dei quantitativi stoccati sia istantaneamente che annualmente;
 - c) introduzione di nuove procedure di riutilizzo cioè di nuovi punti del D.M. 05/02/1998 e sue ss.mm.;
 - d) introduzione di nuove operazioni di recupero di cui all'allegato C al D. Lgs 152/06 e sue sss.mm. .
5. Tutte le modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.
6. Ai fini del rinnovo della presente iscrizione e per ogni sua modifica, il gestore dovrà, in ogni caso, presentare la documentazione prevista per la comunicazione di “nuova attività” (da utilizzare anche nel caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero), disponibile anche sul sito internet dell'Agenzia.

7. Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ai fini della comunicazione dal legale rappresentante della ditta Sinergas Impianti s.r.l. sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del suddetto decreto.
8. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti", il gestore è tenuto a versare annualmente (entro il 30 aprile) il diritto di iscrizione di cui al D.M. 350/98 per l'importo dovuto (Classe attuale di attività 4 superiore o uguale a 6000 t/a e inferiore a 15000 t/a).
9. Le attività di recupero di rifiuti, per quanto non altrimenti regolato nel presente atto o in suo contrasto, rimangono soggette a quanto stabilito dalla specifica legislazione di settore.

C SEZIONE PRESCRITTIVA

1. La ditta Sinergas Impianti S.r.l. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione C:
2. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

<i>Tipologia di cui al D.M. 05/02/98 e ss.mm. Allegato 2 Suballegato 1</i>						
2	<i>Biogas - Fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica</i>				Operazione di recupero: RI	
2.3 lett. a	Operazione di recupero: motori fissi a combustione interna che rispettano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume: Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 10 mg/Nm ³ HCl (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 10 mg/Nm ³ Carbonio Organico Totale (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 150 mg/Nm ³ HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 2 mg/Nm ³ NOx 450 mg/Nm ³ Monossido di carbonio 500 mg/Nm ³ .					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
190699	rifiuti non specificati altrimenti (BIOGAS DA DISCARICA)					
Totale		-	-	-	14.999	

3. il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella documentazione agli atti per quanto non in contrasto con le successive prescrizioni;
4. il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente alla normativa tecnica del D.M. 05/02/98 come modificato dal Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006:

- 1) art. 1 (*Principi generali*), comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti di cui alla presente iscrizione non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
 - a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- 2) art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- 3) Art. 1 comma 3: Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare: *a)* le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni (abrogato e sostituito con D.lgs 152/2006 parte terza) ; *b)* le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni (abrogato e sostituito con D.lgs 152/2006 parte quinta).
- 4) Art. 1 comma 4: Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.
- 5) Art. 4 (*Recupero Energetico*) comma 1: Le attività di recupero energetico individuate nell'allegato 2 devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo la seguente formula:

$$potenza elettrica (espressa in MW)$$

$$16 + \frac{\dots}{5}$$

5

- 6) Art. 4 comma 2: La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica assicurata dall'impianto di recupero è superiore al 27% su base annua.
- 7) Art. 4 comma 3: Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica, calcolata ai sensi del comma 1, non sia raggiunta, l'utilizzo di rifiuti in schemi cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore deve

- garantire una quota di trasformazione complessiva del potere calorifico del rifiuto, in energia termica ed in energia elettrica, non inferiore al 65% su base annua.
- 8) Art. 8 (*Campionamenti e analisi*) comma 5: Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.
 - 9) Art. 8 comma 6: Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni (abrogato e sostituito con D.lgs 152/2006 parte quinta).
 - 10) Il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta, e nel rispetto delle disposizioni della presente iscrizione;
 - 11) Il gestore è tenuto a mantenere presso l'impianto le certificazioni delle analisi effettuate periodicamente sul biogas tese ad accertare le caratteristiche previste al punto 2.2 del D.M. 05/02/98 e ss. mm.: Metano min. 30% vol; H₂S max 1.5% vol; P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nmc.

LA RESPONSABILE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.